

ASSESSORATO TURISMO COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO COMMERCIO E SPORT

TESTO COORDINATO DELL'ORDINANZA ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL
CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS
N. 1/2020
(in vigore fino al 31/12/2020)

VISTA	l'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna 1/2019 approvata con determinazione dirigenziale n 4234/2019, valida a partire dal 2019 e in vigore fino a modifica o sostituzione;
VISTA	la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA	l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTA	l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
VISTO	il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
VISTA	l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
VISTI	i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 del 22 marzo, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
RICHIAMATI	i decreti del Presidente della Giunta regionale, n. 74/2020, n. 75/2020, adottati ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
VISTO	il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
VISTO	il decreto del presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", (in seguito indicato come DPGR n. 82/2020) con cui è stata disposta a partire dal 18 maggio 2020 l'apertura delle spiagge e degli arenili e a partire dal 25 maggio 2020 la riapertura delle strutture balneari;

- VISTI** gli allegati al DPGR N. 82/2020 N.1 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna”, n. 2:” Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna” e n. 6: “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 06/06/2020, avente ad oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” ed in particolare l'allegato n. 1 “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/06/2020, avente ad oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” ed in particolare l'allegato allegato n. 4 “Linee guida per discoteche”, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- DATO ATTO** che l'allegato 6 al DPGR N. 82/2020 è stato redatto in collaborazione con la Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, la Direzione Marittima della Regione Emilia-Romagna e condiviso in data 12 maggio 2020 con le Associazioni di categoria e sindacali del territorio ed i Comuni individuati in rappresentanza delle Destinazioni Turistiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 21/05/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19” con il quale è stata anticipata l'apertura delle strutture balneari al 23 maggio 2020;
- SENTITE** le amministrazioni comunali dei comuni costieri, le associazioni sindacali di categoria e dei consumatori e l'autorità marittima nella riunione in videoconferenza del 21 maggio 2020;
- VISTI** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005”;
- VISTI** gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;
- DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza contiene disposizioni per l'applicazione delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19 per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2020, in base al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna".
2. La presente ordinanza non sostituisce l'ordinanza balneare n 1/2019, ma la integra e sostituisce solo per quanto diversamente disposto. I contenuti della presente ordinanza sono in ogni caso prevalenti.
3. E' fatto obbligo di esporre la seguente ordinanza in modo visibile all'interno degli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere gestite dai Comuni.
4. Le scadenze previste nell'ordinanza balneare 1/2019 se incompatibili con la presente ordinanza non hanno validità per l'anno 2020, in particolare, non si applica la scadenza del 30 aprile 2020 per la presentazione dei piani di salvamento ai comuni. Le scadenze per l'invio di comunicazioni non sono applicabili nel 2020: la comunicazione può essere fatta in qualsiasi momento ma almeno 3 giorni prima dall'inizio dell'attività.
5. La **stagione balneare 2020** è compresa tra il **23 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020**; la **stagione balneare estiva** è compresa fra il **23 maggio 2020 e il 25 ottobre 2020**; l'**attività balneare** è compresa fra il **13 giugno e il 13 settembre 2020**.
6. Le strutture balneari di cui all'art 5 dell'ordinanza balneare 1/2019, per l'anno 2020, devono esercitare l'attività nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai Protocolli allegati n. 2 e n. 6 del Decreto del Presidente della Regione n 82/2020. Le predette strutture possono restare chiuse per la stagione balneare 2020 qualora non siano in grado di garantire i livelli minimi di sicurezza previsti dai sopra citati protocolli. In caso di apertura, nel periodo della stagione balneare estiva, le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elio terapia, le attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento solo se non prevedono assembramenti e consentono il rispetto dei principi di distanziamento individuale stabiliti per il contenimento del Covid, e in particolare nei limiti con i vincoli e le indicazioni stabiliti dai successivi articoli 3 e 4 e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali. Nel periodo dal 25 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 le strutture balneari sono aperte per elioterapia e altre attività consentite nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.

Nel periodo dal 13 giugno al 13 settembre 2020 le strutture balneari aperte e i Comuni per le spiagge libere presidiate, devono garantire i servizi di salvamento secondo le modalità indicate all'art. 5 paragrafo C) e comma 6 dell'ordinanza balneare 1/2019 e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente. Gli addetti al salvamento mantengono le funzioni e i compiti afferenti la sicurezza della balneazione, secondo quanto previsto dalle Ordinanze delle Autorità preposte. Negli altri periodi i Comuni e i titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".
7. I Comuni devono provvedere con proprio atto a definire criteri e modalità, applicabili nella stagione 2020, per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere, nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 4, ivi compresi i servizi di salvamento da garantire in base alle disposizioni dell'ordinanza balneare n. 1/2019. I comuni con lo stesso atto potranno definire disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti sia nelle zone a fronte di concessioni che nelle zone di spiaggia libera.
8. Per la stagione 2020 i Comuni possono prevedere il divieto di accesso in spiaggia durante le ore notturne e comunque fuori dagli orari degli stabilimenti balneari. Il divieto è applicabile anche alle attività di cui al comma 7) dell'art 1 dell'ordinanza balneare n 1/2019.
9. Nel rispetto delle persone diversamente abili per consentire la libera fruizione della spiaggia e l'accesso al mare sia negli stabilimenti balneari che nelle spiagge libere gestite dai Comuni devono essere messe in atto tutte le cautele necessarie.
10. I Comuni possono determinare, con apposita Ordinanza integrativa, le modalità e gli orari di apertura delle attività economiche complementari alle strutture balneari, localizzate sulle aree demaniali, limitatamente

alle sole attività consentite in base alle disposizioni nazionali e regionali per il contrasto del coronavirus e nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio Covid-19.

11. I limiti e le prescrizioni contenuti nell'ordinanza n 1 /2019 e nella presente Ordinanza costituiscono requisiti essenziali da salvaguardare. I Comuni, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 ss.mm.ii., possono, con propria Ordinanza, stabilire termini, criteri e modalità finalizzati a incrementare l'adozione di comportamenti rispettosi di tali misure di sicurezza e prevenzione del coronavirus sia la qualità dell'offerta, previa consultazione delle associazioni di categoria dei concessionari del settore balneare, sindacali e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 2

ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. Sulle spiagge e nel mare dei Comuni costieri devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Il rispetto di norme e direttive è una precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge e dei clienti degli stabilimenti balneari e, a tal fine, dovrà essere assicurata nelle spiagge libere e negli stabilimenti balneari adeguata informazione mediante il posizionamento in luoghi ben visibili idonei cartelli plurilingue o depliant informativi atti ad informare la clientela dei corretti comportamenti da mantenere in spiaggia e in acqua, nonché sulle attività sportive vietate e consentite in spiaggia ed in acqua che quindi potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

Le informazioni di carattere generale riguardano in particolare:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti – la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

2. Sulle spiagge dei Comuni costieri, oltre a quanto disposto dall'art 4 dell'ordinanza balneare 1/2019, è vietato:
 - a) A parziale modifica di quanto disposto dalla lettera i) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza n. 1 2019, praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale del previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I giochi la cui pratica consente il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, sono permessi nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari ad esempio le aree polifunzionali di cui alla Ordinanza Regionale n° 2/2004. I Concessionari hanno comunque l'obbligo di adottare le cautele previste alla citata lettera i del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza balneare n. 1/2019.
 - b) In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (come nuoto,

windsurf, sup e kitesurf) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle federazioni per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE) o da specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate. In merito alla possibilità di svolgere tornei o competizioni sportive occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19.

- c) A parziale modifica della lettera l) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza balneare n. 1/2019, montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di qualsiasi dimensione se non permettono il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- d) In merito alla possibilità di svolgere manifestazioni, eventi, intrattenimenti etc. occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni regionali e statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19. Gli esercizi in possesso di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento in base alle vigenti normative potranno svolgere dette attività nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio covid-19 previste rispettivamente per il pubblico spettacolo ed il pubblico intrattenimento nelle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" e nelle "Linee guida regionali per le discoteche", citate in premessa, per quanto compatibili. Le manifestazioni di breve durata indicate al comma 2 dell'art 4 dell'ordinanza balneare 1/2019 (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) sono consentite esclusivamente ove la specifica tipologia (sportiva, ludico-ricreativa, culturale etc.) sia consentita dai vigenti provvedimenti regionali e nazionali in materia di mitigazione del rischio covid-19 e nel rispetto dei limiti e delle misure da essi previsti, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento. E' inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti.

ART. 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari attivi nella stagione 2020 sono aperti al pubblico, almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
2. Al fine di garantire il controllo degli utenti degli stabilimenti, i Comuni con proprio atto potranno individuare, ove ne sussistano le condizioni entro una distanza ragionevole, specifici percorsi esterni alle aree in concessione utilizzabili per raggiungere la spiaggia libera e la battigia, inibendo il passaggio all'interno delle aree in concessione di persone che non siano ospiti degli stabilimenti per il raggiungimento di zone di spiaggia libera o il raggiungimento della battigia. In tal caso i gestori o gli stewards di spiaggia dovranno dare indicazione dei percorsi alternativi utilizzabili. I Comuni, con proprio atto, potranno prevedere la possibilità per i concessionari di un contingentamento degli ingressi agli stabilimenti balneari, nonché consentire di chiudere di notte l'accesso agli stabilimenti balneari, comunque con strutture provvisorie e di facile rimozione, ove il possibile accesso di persone nelle ore notturne possa pregiudicare il mantenimento dei livelli di sicurezza delle misure anticovid (disinfezione delle strutture e attrezzature).
3. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, aperti nella stagione turistica 2020 contestualmente all'apertura oltre agli obblighi già previsti dall'ordinanza balneare 1/2019 devono applicare le seguenti misure:
 - a) Deve essere redatto un Registro e/o apposite check-list per fase e/o attività, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo la data, gli orari, le pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, ed altre indicazioni ritenute utili dal gestore.
 - b) Deve essere data una adeguata informazione alla clientela consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi e cartellonistica plurilingue.

- c) Il personale addetto al ricevimento e all'accompagnamento dei clienti agli ombrelloni (stewarts di spiaggia), appositamente formato, dovrà fornire informazioni ai clienti sui corretti comportamenti e fornire tutte le indicazioni necessarie.
- d) E' consigliata la numerazione delle postazioni/ombrelloni e l'annotazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili e per eventuali indagini di natura sanitaria.
- e) Le disposizioni previste dal comma 5 della sezione A dell'articolo 5, dell'ordinanza n 1/2019 sono sostituite, per la stagione 2020, dalle seguenti:

e1. Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

e2. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, per cui non compete al gestore dello stabilimento balneare alcuna verifica in merito.

- f) I servizi di Ristorazione-bar dovranno essere gestiti nel rispetto delle linee guida regionali n. 2: " Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza e delle "INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2 A" e delle indicazioni dettagliate sulle buone prassi igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti nell'attività di bar e ristorazione sono descritte nelle "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2", allegate al DPGR n. 82/2020. Al fine di limitare l'accesso al locale bar e ristorante e ampliare il servizio di somministrazione rispetto alla capienza dei posti nell'area di somministrazione, è consentita e promossa l'attivazione da parte delle imprese sull'arenile di un servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ove e per quanto possibile si dovrà privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto. A tal fine, onde promuovere e favorire altresì il maggiore distanziamento tra i tavoli, i Comuni con proprio atto potranno consentire anche il posizionamento di tavoli e dei relativi sistemi di ombreggio, anche temporaneo, nelle cd. aree polifunzionali.
- g) Deve essere assicurata la pulizia e disinfezione quotidiana, con soluzione igienizzante a base di cloro, o altro prodotto igienizzante previsto dalle normative sanitarie dei seguenti locali, ambienti, postazioni di lavoro, e aree comuni, con le relative modalità, (per le aree destinate alla ristorazione si applicano in termini di pulizia e disinfezione le direttive delle linee guida n 2 del DPGR n. 82/2020):
 - g.1 attrezzature di spiaggia in dotazione (quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti): pulizia quotidiana e disinfezione periodica, e comunque ad ogni cambio di clientela.
 - g.2 Servizi igienici (sia per clientela che lavoratori): pulizia dei servizi igienici più volte, in relazione all'afflusso dei clienti, durante la giornata e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura. All'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
 - g.3 Docce: deve essere garantita a pulizia giornaliera con le modalità ordinarie seguite prima dell'epidemia COVID mentre è prevista una disinfezione a fine giornata. Si promuove l'utilizzo delle docce all'aperto che hanno minori esigenze di disinfezione delle superfici.

g.4 Cabine: disinfezione ad ogni cambio di clientela. Se si usano come spogliatoi occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi igienici. Si raccomanda di evitare usi promiscui ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale.

Dettagli su frequenza, modalità operative e distinzioni tra pulizia, disinfezione e sanificazione da applicare nelle operazioni di pulizie e di igienizzazione sono rinvenibili nel documento "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2".

La sanificazione è un intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione del rischio.

- h) Deve essere garantita la disponibilità in vari punti dello stabilimento di erogatori con soluzione disinfettante per l'igienizzazione delle mani, in particolare all'ingresso dell'area bar/ristorante.
- i) Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell'area di somministrazione o nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.
- j) Sono vietate manifestazioni, attività di animazione e di intrattenimento con le caratteristiche indicate alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2.
- k) Le aree gioco per bambini devono essere delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all'interno dell'area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste. Al riguardo costituisce utile riferimento specifica regolamentazione regionale in materia di mitigazione del rischio covid-19 dei Centri Estivi. Ove dotate di attrezzature queste devono essere disinfettate periodicamente.
- l) I giochi da spiaggia e le attività sportive sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree polifunzionali) e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa con le indicazioni specifiche indicate alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
- m) Per l'utilizzo di Piscine, vasche idromassaggio e aree benessere ai divieti e alle prescrizioni delle disposizioni regionali o nazionali vigenti in materia di mitigazione del rischio covid-19. Ove non fosse possibile garantire un utilizzo in sicurezza di tali strutture occorrerà inibirne l'accesso e l'utilizzo.

Art 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. Per l'anno 2020 l'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito secondo i criteri e le modalità individuati dai Comuni che, in base a quanto previsto nelle linee guida n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna"; con proprio atto, sentite le associazioni di categoria dei concessionari del settore balneare, sindacali e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale, definiscono le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio covid-19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche dei lidi, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio in relazione alla stagione balneare
2. I comuni per la stagione balneare estiva 2020 individuano e promuovono le zone di spiaggia libera destinate alla balneazione più rilevanti per collocazione, affluenza e fruizione di bagnanti, che saranno presidiate secondo le modalità definite nell'atto di cui al comma 1.
3. In tutte le spiagge libere deve essere garantito quanto segue:
 - a) Nei punti di accesso alle spiagge libere deve essere affissa una cartellonistica plurilingue riportante con chiarezza e sinteticità le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di

almeno un metro, divieto di assembramento ed eventuali altre disposizioni) sia in spiaggia che in acqua.

- b) I fruitori della spiaggia libera, devono rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) le medesime misure previste, dalla presente ordinanza, per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari.
 - c) Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti, in particolare per le zone di spiagge libere nelle quali, in base alle disposizioni del comma 1 lettera j) dell'art 4 dell'ordinanza balneare n.1 2019, sia consentito l'accesso di animali.
 - d) Deve essere garantito il servizio di salvamento con le modalità indicate dal paragrafo C) dell'art. 5 dell'ordinanza n. 1/2019, dove non è garantito il servizio di salvamento i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".
4. I Comuni nella propria regolamentazione potranno altresì essere prevedere, ove se ne ravvisi l'opportunità, quali ulteriori misure di mitigazione del rischio covid-19:
- 4.1 eventuali limitazioni ai frequentatori delle spiagge libere di accedere via mare o battigia alle strutture balneari adiacenti (salvo le emergenze o esigenze volte a garantire l'accesso ai servizi dello stabilimento balneare);
 - 4.2 disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti.

ART. 5

DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTE E DELLE SCUOLE DI VELA E DI NUOTO

- 1. Sull'arenile le attività commerciali, fotografiche e ritrattistiche ambulanti sono ammesse a condizione che garantiscano l'applicazione di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna di cui all'allegato n.1 del DPGR N. 82/2020, in quanto compatibile. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dai Comuni con proprio atto, nel rispetto delle misure di sicurezza volte a mitigare il rischio covid-19.
- 2. Le scuole di nuoto o di vela sono consentite nei limiti e nel rispetto delle disposizioni regionali o nazionali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19 per dette attività e comunque nel rispetto delle misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte, sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettano le misure di contenimento della pandemia da coronavirus indicate nelle vigenti norme e ordinanze.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, limitatamente agli aspetti relativi alla disciplina del servizio di salvamento, si rimanda alle Ordinanze di sicurezza balneare, emanate dai Capi di Circondario Marittimo, nell'ambito delle proprie giurisdizioni di competenza.

3. La presente Ordinanza ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna fino al 31/12/2020, alla scadenza torna in vigore in tutte le sue parti l'ordinanza n. 1/2019 fatte salve diverse successive disposizioni.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.